



# Linee guida per il riconoscimento dei CFU

*Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*

*Approvata dal Senato Accademico nella seduta del 12/4/2017*

## **LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFU**

### **1. Ambito di applicazione e procedure di riconoscimento dei CFU**

Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all'estero, di esperienze lavorative, di conoscenze ed abilità certificate compete alle Commissioni per la Didattica di ciascun Corso di Studio (CdS), nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di Ateneo e delle presenti Linee guida.

Gli ambiti di applicazione delle presenti Linee guida sono:

1. riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri;
2. riconoscimento di CFU conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità (studio o stage);
3. riconoscimento di CFU per esperienze e abilità maturate in attività lavorative o professionali;
4. riconoscimento di CFU per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università;
5. riconoscimento di conoscenze e abilità certificate;

Il riconoscimento dei CFU avviene di norma su richiesta dello studente o del candidato a cura della Commissione per la Didattica del CdS di iscrizione; lo studente ne fa domanda tramite i servizi on line dedicati collegandosi al link: <https://gomp.unicas.it> – Sezione domande.

Dopo la valutazione e la delibera da parte della Commissione per la didattica del CdS di competenza, la pratica di riconoscimento CFU viene chiusa per via telematica a cura del Coordinatore del CdS il che comporta anche aggiornamento automatico della carriera dell'istante.

La documentazione da allegare alle domande di riconoscimento è costituita di norma da certificazioni attestanti l'avvenuto superamento degli esami che ne evidenzino il titolo, il valore in CFU e il settore scientifico disciplinare di afferenza (es. un foglio di congedo per i trasferimenti, una certificazione riportante data di sostenimento esame, voto, CFU e settori scientifici disciplinari in caso di abbreviazioni di corso, transcript of records...).

Per una corretta valutazione la Commissione per la Didattica può richiedere documentazione che evidenzi i contenuti didattici degli insegnamenti oggetto del riconoscimento.

Le certificazioni e le attestazioni possono essere prodotte in lingua inglese o in lingua italiana; se ritenuto opportuno, le Commissioni per la Didattica possono accettarle anche in lingua originale.

### **2. Criteri generali per il riconoscimento**

La competenza del riconoscimento spetta alle Commissioni per la Didattica: viene esclusa ogni forma di automatismo, tranne quanto espressamente deliberato dal CdS in via preventiva

o mediante esplicita previsione nei regolamenti didattici. Per tutti gli altri casi, il riconoscimento delle attività formative svolte deve avvenire invece su base individuale.

Il riconoscimento avviene sulla base dei seguenti elementi valutativi predeterminati:

- identità di Settore Scientifico Disciplinare (di seguito SSD) fra l'esame sostenuto e quello riconosciuto; nel caso l'esame sostenuto afferisca ad un SSD diverso si procede secondo l'affinità tra i SSD secondo le regole di affinità stabilite dal CUN con eventualmente la verifica dei contenuti e del programma d'esame;
- un esame, di norma, non può essere riconosciuto in un corso di studio universitario di livello superiore; la Commissione per la didattica di ciascun CdS può tuttavia valutare specifiche motivazioni e deliberare in tal senso;
- in caso di riconoscimento di esami tra corsi di studio dello stesso livello, l'esame può essere riconosciuto per più carriere, fatto salvo quanto specificato al successivo punto;
- la decadenza dallo status di studente e/o l'obsolescenza dei CFU acquisiti devono essere valutati in modo specifico a seconda dell'ordinamento di appartenenza dello studente richiedente:
  - a. la carriera dello studente iscritto ad un CdS di ordinamento previgente il DM 509/99 è soggetta a decadenza secondo quanto disposto dal RgD 1953 del 1933<sup>1</sup>
  - b. l'istituto della decadenza e/o obsolescenza dei CFU non si applica in modo automatico agli ordinamenti ex DM n. 509/99 e DM 270/04. In tal caso la Commissione per la Didattica di ciascun CdS può, considerati gli obiettivi formativi specifici di ciascun insegnamento, deliberare in merito all'obsolescenza totale o parziale dei CFU acquisiti. L'eventuale riconoscimento parziale o totale di CFU viene fatto come dispensa (convalida senza voto). Nel caso in cui venga applicata la decadenza dallo status di studente questa deve essere regolamentata in modo diverso per gli studenti part time.
- il riconoscimento avviene con totale corrispondenza dei CFU acquisiti. In particolare, il riconoscimento va fatto tenendo conto che un esame sostenuto:
  - a) con l'ordinamento ex D.M. 509/1999 ed ex D.M. 270/2004 deve essere riconosciuto con il peso in CFU effettivamente maturato (es. CFU maturati 10, CFU riconoscibili max. 10). L'unica eccezione riguarda il riconoscimento CFU da ritiro/decadenza di carriere svolte che segue la procedura descritta in seguito;
  - b) con l'ordinamento ante D.M. 509/1999, se è una semestralità può essere riconosciuto come esame da 6 CFU, se è un'annualità come esame da 12 CFU.
- non possono essere considerate attività svolte nell'ambito di percorsi di livello non universitario o seminari (ad esempio, FSE, IFTS...), a meno che non si tratti, come prevede la normativa, di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post - secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università, che siano state tenute da docenti adeguatamente qualificati, per le quali sia stata sostenuta con successo una prova di

---

<sup>1</sup> Regio Decreto 31.08.1933 n.1592, Art. 149 - Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'università o all'istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H. Coloro i quali, pur avendo adempiuto a tale obbligo non sostengono esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.

verifica finale, e la cui articolazione consenta di individuare il SSD e la quantità di impegno dello studente ai fini della determinazione di CFU;

- non si riconoscono CFU per l'esame finale, fatto salvo quanto previsto nei casi di equipollenza con titolo estero.

Agli esami riconosciuti viene assegnata una valutazione attraverso i seguenti criteri:

- all'insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto. Se l'esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede ad una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino;
- se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnata la votazione risultante dalla media ponderata (rispetto al peso in CFU degli esami in questione) delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all'intero più vicino;
- nel caso di convalide parziali, il docente cui lo studente è tenuto a rivolgersi per il conseguimento dei CFU residui attribuirà il voto finale solo sui CFU realmente sostenuti e la votazione finale sarà calcolata come media ponderata tra i due voti;
- in caso di esami sostenuti presso istituzioni universitarie straniere, la CpD del CdS si basa sulle tabelle di conversione (ECTS o altro) fornite dal CRI.
- gli esami provenienti da un corso di studio concluso verranno riconosciuti come dispense, quindi senza una votazione associata, in quanto la votazione ha già concorso alla determinazione del voto finale di laurea nella precedente carriera. Tali esami quindi non concorrono alla formazione della media ponderata per il calcolo del voto finale di laurea.

Tutti gli esami riconosciuti con voto, ad esclusione degli esami fuori piano, concorrono alla determinazione della media ponderata finale.

### **3. Riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri**

#### **3.1. Norme generali**

Il riconoscimento di attività formative precedentemente svolte avviene sulla base di criteri predeterminati, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU acquisiti. Il mancato riconoscimento deve essere adeguatamente motivato.

Possono essere riconosciute attività formative precedentemente svolte:

- nell'ambito di un corso di studio universitario, conseguito in Italia o all'estero, già concluso;
- nell'ambito di un corso di studio universitario da cui lo studente si sia trasferito;
- nell'ambito di un corso di studio universitario da cui lo studente si sia ritirato o sia decaduto;
- come corso singolo;

- nell'ambito di un corso di studio universitario da cui si richiede il passaggio o l'opzione (cambio ordinamento).

Il riconoscimento di attività formative precedentemente svolte viene richiesto contestualmente all'immatricolazione, al trasferimento, al passaggio o all'opzione.

Il numero di CFU riconosciuti determina l'anno di ammissione al corso di studio.

La definizione dell'anno di iscrizione in funzione dei crediti riconosciuti è demandata al regolamento didattico di ciascun Corso di Studio.

I CFU in soprannumero (fuori piano) riconosciuti ai fini del proseguimento di carriera (a seguito di passaggio interno, opzione o trasferimento) non concorrono a determinare l'anno di ammissione. Tali crediti saranno visibili nel diploma Supplement.

Per i corsi di studio ad accesso programmato, l'immatricolazione con abbreviazione di carriera al primo anno di un corso di laurea non esclude dal sostenimento del test di ammissione.

Per i corsi di laurea magistrale, il passaggio interno o l'immatricolazione con riconoscimento CFU possono essere effettuati esclusivamente se in possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione così come definiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

### 3.2. Studenti già in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia

Agli studenti possono essere riconosciuti per l'immatricolazione esami sostenuti all'interno di carriere universitarie concluse col conseguimento del titolo.

Lo studente che si immatricola ad un corso di studio di ordinamento diverso o dello stesso ordinamento ma di classe differente può chiedere il riconoscimento di tutto o parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale.

Il riconoscimento avverrà come dispensa (vedi norme generali).

Lo studente può immatricolarsi ad un corso di studio dello stesso ordinamento e della stessa classe e chiedere il riconoscimento di parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale, purché la Commissione per la Didattica abbia valutato che i corsi di studio siano differenziati tra loro per obiettivi e percorsi.

Lo studente che si immatricola ad un corso di laurea può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti in un percorso di laurea magistrale.

Lo studente che si immatricola ad un corso di laurea magistrale può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti in un percorso di laurea triennale ma la Commissione per la Didattica può deliberare in tal senso solo in casi particolari con adeguate motivazioni (ad esempio per esami sostenuti fuori piano e appartenenti ad un percorso formativo magistrale); inoltre gli esami sostenuti di livello magistrale non possono essere riconosciuti se impiegati come requisiti d'accesso per il corso di laurea magistrale per il quale si chiede l'iscrizione.

### 3.3. Studenti già in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero

In base alla Legge 11 luglio 2002, n.148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, le Università hanno competenza nel riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani.

- a) **Studente in possesso di titolo di studio estero che chiede l'immatricolazione o l'iscrizione in un CdS.**

Lo studente procede ad una richiesta di valutazione preventiva della propria carriera tramite i servizi gomp che viene inviata alla Commissione per la didattica del CdS di interesse; il CdS rilascia un nulla osta preventivo con il quale l'istante procede alla pratica di riconoscimento del titolo presso le Ambasciate/Consolati secondo le linee guida ministeriali.

Ottenuti tutti i documenti necessari, l'istante riceve il n.o. dal CRI all'immatricolazione alla LT, LM o LCU;

La Commissione per la didattica procede alla delibera di riconoscimento CFU già oggetto di valutazione preventiva con eventuale abbreviazione di carriera.

### 3.4. Studenti con titolo di master

Il riconoscimento degli esami derivanti da Master può avvenire solo per Master Universitario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso con un impegno della didattica erogata svolta da docenza universitaria strutturata di questo o altro Ateneo (PO,PA, Ric., RTDA, RTDB) non inferiore al 40% secondo quanto stabilito dal Regolamento Master di Ateneo e in cui sia prevista una prova finale e per le quali l'articolazione delle attività didattiche sia riconducibile a SSD e CFU; il riconoscimento può essere al massimo di 60 CFU sia per i corsi di laurea che di laurea magistrale.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, il riconoscimento dei CFU può essere deliberato in via preventiva dalla Commissione per la Didattica al momento stesso di istituzione del Master; in tal caso il riconoscimento, per gli studenti che ne fanno richiesta, è automatico.

In tutti gli altri casi il riconoscimento avviene a fronte di certificazione attestante l'avvenuto superamento dell'esame sostenuto secondo le norme previste per gli esami di profitto dei CdS e quindi con evidenza del titolo dell'esame, del peso in CFU, del SSD e della Commissione di esame.

### 3.5. Studenti trasferiti da altri Atenei

Agli studenti che intendono trasferirsi presso questo Ateneo da un corso di laurea/laurea magistrale di un altro Ateneo italiano possono essere riconosciuti per l'immatricolazione gli esami sostenuti presso l'Ateneo di provenienza; lo studente verrà immatricolato ad un corso di laurea/laurea magistrale ad ordinamento ex D.M. 270/2004 indipendentemente dall'ordinamento a cui afferiva il corso di laurea a cui era iscritto nell'Ateneo di origine.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo SSD direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

### 3.6. Studenti con ritiro o decadenza

Agli studenti possono essere riconosciuti esami svolti in passate carriere universitarie non concluse (per ritiro o decadenza). L'eventuale riconoscimento dei CFU acquisiti è operato dalla competente Commissione didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

Si distinguono tre casi:

- esame sostenuto con l'ordinamento ante D.M. 509/1999: l'esame corrispondente ad una semestralità potrà essere riconosciuto come esame da 6 CFU, quello corrispondente ad una annualità come esame da 12 CFU;
- esame sostenuto con l'ordinamento secondo il D.M. 509/1999: l'esame sarà riconosciuto con il peso in CFU effettivamente maturato (es. CFU maturati 4, CFU riconoscibili max. 4);
- esame sostenuto con l'ordinamento secondo il D.M. 270/2004: l'esame deve essere riconosciuto col peso in CFU effettivamente maturato

### 3.7. Corsi singoli

Gli esami sostenuti come corsi singoli possono essere riconosciuti come esami convalidati attenendosi al peso in CFU effettivamente maturato.

Nei Corsi di Studio a numero programmato nazionale il riconoscimento di CFU derivanti da corsi singoli è comunque subordinato al superamento del test di ammissione

I CFU derivanti da corsi singoli e sostenuti per ottenere i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale non possono concorrere all'abbreviazione di carriera.

### 3.8. Studenti che richiedono il passaggio o l'opzione (cambio ordinamento)

Per i corsi di laurea magistrale, il passaggio o l'opzione possono essere effettuati esclusivamente se in possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione. Per i corsi di laurea in cui è prevista la possibilità di attribuzione degli OFA in ingresso, la Commissione per la Didattica valuterà la carriera dello studente all'atto del passaggio o dell'opzione ai fini dell'attribuzione di eventuali OFA.

Per gli studenti che presentano domanda di opzione sono applicate le norme di cui al precedente punto 2 (Norme generali).

## **4. Riconoscimento di CFU conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità (studio o stage)**

Possono essere riconosciute agli studenti iscritti ai corsi di studio attività didattiche (esami, tirocinio o ricerca per tesi) svolte all'estero, preventivamente autorizzate dalla struttura didattica competente secondo il regolamento di mobilità internazionale. Tali attività possono, laddove previsto dai regolamenti didattici del CdS, riguardare la prova finale.

Al termine dell'esperienza all'estero la struttura didattica competente, sulla base della certificazione rilasciata dall'Istituzione universitaria ospitante (transcript of records), procede al riconoscimento dell'attività svolta dallo studente.

Gli esami sono riconosciuti nella carriera dello studente con la denominazione e i CFU originali, così come sono stati sostenuti; il riconoscimento deve avvenire senza attribuzione di CFU integrativi (come da ECTS User's Guide pag. 34).

Considerato che la UE consente la mobilità per studio o tirocinio anche a studenti laureati o laureandi triennali o magistrali (come da bando annuale), lo studente che ne sia stato preventivamente autorizzato dalla Commissione per la didattica competente, potrà richiederne convalida come attività formative fuori piano fino ad un massimo di 20 CFU. Tali attività verranno visualizzate nel Diploma Supplement.

## **5. Riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative e/o professionali**

L'Ateneo può riconoscere come CFU le conoscenze e abilità professionali, entro un limite massimo di 12 CFU (compresi gli esami soprannumerari), complessivamente fra corsi di laurea e laurea magistrale. Nel suddetto limite sono comprese le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post - secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università.

Il riconoscimento delle attività professionali avviene tenendo conto della congruenza dell'attività svolta rispetto alle finalità e agli obiettivi del corso di studio di iscrizione, dell'impegno orario della durata di svolgimento. A tal fine potrebbe essere richiesta una relazione sull'attività svolta.

### 5.1. Riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università

Possono essere riconosciute le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post - secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università, che siano state tenute da docenti adeguatamente qualificati, per le quali sia stata sostenuta con successo una prova di verifica finale, e la cui articolazione consenta di individuare dei SSD e la quantità di impegno dello studente ai fini della determinazione di CFU . Possono essere riconosciute per un massimo di 12 CFU. Nel suddetto limite sono comprese le conoscenze e abilità professionali (di cui al precedente punto 4 ).

### 5.2. Riconoscimento di Conoscenze ed abilità certificate

Le Commissioni didattiche possono provvedere al riconoscimento in termini CFU di conoscenze ed abilità certificate.

Per conoscenze e abilità certificate si intendono le conoscenze acquisite con il sostenimento di un esame di profitto e le abilità attestate attraverso il conseguimento di una certificazione rilasciata da un ente terzo e riconosciuta a livello nazionale o internazionale.

In tema di conoscenze e abilità certificate, si distinguono quattro categorie:

- formazione linguistica: le certificazioni linguistiche devono attestare un livello di conoscenza secondo standard internazionali e possono consentire l'esonero



dal sostenimento di attività formative previste nel piano di studio. Le certificazioni linguistiche riconosciute e le casistiche di esonero secondo quanto specificato nei Regolamenti didattici dei corsi di studio;

- abilità informatiche: le certificazioni informatiche devono attestare un livello di conoscenza secondo standard nazionali o internazionali e possono consentire l'esonero dal sostenimento di attività formative, secondo quanto specificato nei Regolamenti didattici dei corsi di studio;
- altre attività formative realizzate dall'Ateneo anche in convenzione: le Commissioni didattiche possono valutare il riconoscimento, anche preventivo, di specifiche attività formative realizzate dall'Ateneo, anche in convenzione, come attività a libera scelta, sostitutive di tirocinio o fuori piano;
- le attività formative realizzate per promuovere l'internazionalizzazione purché preventivamente autorizzate o comunque previste da specifiche tabelle di corrispondenza.

Si ricorda che le università possono riconoscere inoltre quali CFU, entro il limite complessivo di 12 CFU, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.